

BOZZE DI STAMPA

19 maggio 2020

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1811)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1811 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

dall'emanazione dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuto lo scorso 31 gennaio, il Governo è intervenuto attraverso numerosi decreti del Presidente del Consiglio, cioè meri atti amministrativi, senza un previo confronto con il Parlamento, esautorando, di fatto, il ruolo costituzionale dello stesso;

il Consiglio dei ministri ha varato un primo decreto legge il 23 febbraio 2020 (6/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/2020), recante misure per il divieto di accesso e allontanamento dai comuni dove erano presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi;

successivamente sono stati emanati i seguenti decreti attuativi: il Dpcm 25 febbraio 2020, il Dpcm 1° marzo 2020, il Dpcm 4 marzo 2020, il

Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 2020 e il Dpcm 11 marzo 2020 che ha chiuso le attività commerciali non di prima necessità;

l'ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, ha vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

con il Dpcm 22 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, quali la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, applicabili cumulativamente al Dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Il 25 marzo è stato emanato il decreto legge n. 19, volto a disciplinare in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati, sostituendo, abrogandola, la disciplina di carattere ordinamentale precedentemente dettata dal citato decreto-legge 6/2020;

Lo stesso decreto, nel disporre che *"Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati"*; specifica che ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere sulle misure adottate, limitando ancora una volta le prerogative del Parlamento;

con il DPCM 1° aprile 2020, tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus sono state prorogate fino al 13 aprile 2020;

in seguito, con il DPCM 10 aprile 2020 tutte le misure sono state prorogate fino al 3 maggio;

con il DPCM 26 aprile 2020 sono state specificate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 della cosiddetta "fase due", applicabili a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020;

da ultimo, il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 disciplina la fine delle limitazioni agli spostamenti e la riapertura delle attività produttive, commerciali, sociali a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio;

con il DPCM 17 maggio 2020 sono state definite le misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il coronavirus;

tutto ciò rappresenta un vulnus delle prerogative parlamentari, convinti che solo all'interno delle Camere, espressione della volontà dei cittadini, si possa raggiungere un orientamento condiviso sulle misure da adottare;

è palese come l'adozione dei provvedimenti citati abbia portato alla compressione e alla limitazione di diritti garantiti a livello costituzionale da parte del nostro ordinamento e come tali limiti abbiano determinato numerosi dibattiti socio-giuridici riguardanti la legittimità delle misure restrittive imposte; è doveroso e imprescindibile pertanto individuarne l'appiglio costituzionale e, stabilire in quale misura si possa far ricorso a divieti che vanno a ledere o a limitare diritti e libertà costituzionalmente garantiti;

il provvedimento in titolo rappresenta poco più di una cornice normativa con la quale vengono confermati i divieti e le restrizioni che sono già stati adottati dal Governo. Misure che hanno pesantemente inciso sulla libertà contemplata dalla Costituzione: basti pensare alla libertà personale, che l'articolo 13 indica come inviolabile; all'articolo 16, che sancisce il diritto di ogni individuo a poter circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio; all'articolo 17 che sancisce il diritto dei cittadini di potersi riunire; e alla libertà di iniziativa economica, fissata dall'articolo 41;

con il provvedimento in esame, il Governo ha voluto conferire rango primario alle misure applicabili sull'intero territorio nazionale o su parti di esso, finora adottate con atti amministrativi, ma - ad avviso degli scriventi - la soluzione individuata in prima lettura, all'articolo 2, è del tutto insufficiente prevedendosi, infatti, una mera illustrazione preventiva alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio o addirittura di un Ministro da lui delegato, del contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli indirizzi, qualificati come solo "eventuali", formulati in sede parlamentare. La disposizione è poi del tutto vanificata dalla possibilità espressa, per il Governo, in caso di urgenza, di riferire alle Camere solo successivamente;

lo stato di emergenza non è contemplato dalla nostra Costituzione; pur tuttavia il compito di valutare la reale eccezionalità di situazioni di emergenza è, seppur implicitamente, demandato al Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1811.
